

Bozza del 17.07.2009

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.	Articoli della direttiva trasposti con il comma annotato
<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,</p> <p>Vista la legge, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” ed, in particolare, l’art..... rubricato “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”;</p> <p>Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e (con i <i>Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia e dell’Economia e Finanze</i>.....);</p> <p>Emana il seguente decreto legislativo:</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo I – Disposizioni Generali</p> <p style="text-align: center;">Capo I (Ambito di applicazione)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.</p>	

<p>2. Le disposizioni dei titoli I, II, III, IV, V, VI e VII sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Esclusioni)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi non economici di interesse generale, ivi inclusi i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni caritative riconosciute come tali.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla disciplina fiscale delle attività di servizi.</p> <p>4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli del presente capo.</p> <p>5. Il Ministro per le Politiche Europee può adottare con proprio decreto un elenco ricognitivo delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.</p>	<p><u>art. 2 par. 2 lett. a</u>, sui servizi non economici di interesse generale, <u>art. 2 par. lett. j</u>), sui servizi sociali,</p> <p><u>art. 2 par. 2 lett. i</u>: sull'esercizio di pubblici poteri sentenze 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Racc. pag. 631, punto 45; 31 maggio 2001, causa C-283/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4363, punto 20, e 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punto 46;</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Servizi finanziari)</p> <p>1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1 comma 2 lett. f) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385¹; - quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58², alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed 	<p><u>Art. 2 par. lett. b</u></p>

¹ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

² Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

<p>alla sezione B del medesimo allegato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Servizi di comunicazione)</p> <p>1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259³ si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al titolo IV del presente decreto.</p>	<p><u>Art. 2 par. 2 lett. c):</u> considerando n. 20 ove si specifica che le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva delle materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica riguardano le questioni trattate nelle direttive comunitarie settoriali e quelle per le quali le stesse direttive lasciano spazio agli stati membri di adottare misure a livello nazionale. Le questioni non coperte dalle direttive quali i punti di contatto e le procedure elettroniche dovrebbero trovare applicazione anche secondo la guida della Commissione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Servizi di trasporto)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. scuola guida; b. trasloco; c. noleggio di veicoli e unità da diporto; d. pompe funebri; e. fotografia aerea. 	<p><u>Art. 2 par. 2 lett. d)</u> <u>Considerando 21;</u> inoltre, si accoglie l'interpretazione della Commissione Europea secondo la quale il noleggio di auto con conducente è da equipararsi al servizio taxi.</p> <p>Indicazioni tratte dalla Guida della Commissione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 (Altri servizi esclusi)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 	<p><u>Art. 2 par. 2 lett. e)</u></p>

³ Codice delle comunicazioni elettroniche.

<p>276⁴;</p> <p>b.ai servizi sanitari e farmaceutici indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;</p> <p>c.ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;</p> <p>d.al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;</p> <p>e.ai servizi di vigilanza privati, di cui agli articoli 134 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;⁵</p> <p>f. ai servizi forniti da notai.</p>	<p>Art. 2 par. 2 lett. f); considerando 22</p> <p><u>Art. 2 par. 2, lett. G;</u> <u>considerando 24.</u></p> <p><u>Art. par. 2 lett.h.;</u> <u>considerando 25</u></p> <p><u>Art. 2 par. lett. k;</u></p> <p><u>Art. 2 par. lett. l;</u></p>
<p style="text-align: center;">Capo II (Definizioni e principi generali)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a. “servizio”: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;</p> <p>b. “prestatore”: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;</p> <p>c. “destinatario”: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lett. b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;</p> <p>d. “Stato membro di stabilimento”: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;</p> <p>e. “stabilimento”: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;</p> <p>f. “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura, non inerente al riconoscimento della qualifica professionale disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206⁶, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;</p>	<p><u>art. 4</u></p> <p><u>considerando n. 38,</u> ove si chiarisce che per <u>persone giuridiche</u> ai sensi del Trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.</p>

⁴ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

⁵ Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

⁶ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

<p>g. “requisito”: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi ed albi professionali;</p> <p>h. “motivi imperativi d'interesse generale”: ragioni di pubblico interesse quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;</p> <p>i. “autorità competente”: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini, i collegi ed albi professionali.</p> <p>j. “stato membro nel quale è prestato il servizio”: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;</p> <p>k. “professione regolamentata”: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;</p> <p>l. “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:</p> <p>1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;</p> <p>2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Clausola di specialità)</p> <p>1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72⁷, dal decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177⁸ e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206⁹.</p>	<p><u>art. 3 par. 1</u></p>

⁷ Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

⁸ Testo unico della radiotelevisione.

<p>c) commisurate all'obiettivo di interesse generale; d) chiare ed inequivocabili; e) oggettive; f) rese pubbliche preventivamente; g) trasparenti e accessibili.</p> <p>2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il punto di contatto di cui all'articolo _____ o il prestatore forniscano al riguardo le informazioni necessarie.</p>	<p><u>Art. 10 par. 3</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 (Efficacia del titolo autorizzatorio)</p> <p>1. Il titolo conseguito permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.</p> <p>2. Il titolo autorizzatorio ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:</p> <p>a) previsione di un rinnovo automatico; b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati; c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.</p> <p>3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dal titolo o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio del titolo, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.</p> <p>4. E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.</p>	<p><u>Art. 10 par. 4</u></p> <p><u>Art. 11 par. 1</u></p> <p><u>Art. 11 par. 4</u></p> <p><u>Art. 11 par. 2</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 (Selezione tra diversi candidati)</p> <p>1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.</p> <p>2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.</p>	<p><u>Art. 12, par. 1:</u> <u>il meccanismo a cui ci si ispira è quello di cui all'art. 12 l. 241/90</u></p> <p><u>Art. 12, par. 3</u></p>

<p>3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.</p>	<p><u>Art. 12 par. 2</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Procedimenti per il rilascio dei titoli autorizzatori)</p> <p>1. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 9 comma 3, ai procedimenti per il rilascio di titoli autorizzatori riguardanti l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241¹¹, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato 1, i quali si concludono con l'adozione di un provvedimento espresso.</p> <p>2. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria, ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.</p> <p>3. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:</p> <p>a) il termine previsto per la conclusione del procedimento ed i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;</p> <p>b) i mezzi di ricorso previsti;</p> <p>c) nei procedimenti ai quali si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.</p>	<p><u>Art. 13 par. 4</u>: la direttiva impone il modello procedimentale del silenzio-assenso</p> <p><u>Art. 13 par. 5</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 (Autorità preposte al rilascio di titoli autorizzatori)</p> <p>1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi ed albi professionali che agiscono in qualità di autorità competente, nei procedimenti di rilascio di titoli autorizzatori o relativi all'adozione di altri provvedimenti rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti.</p>	<p><u>Art. 14 par. 1 n. 6</u> (Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico).</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II Disposizioni generali sui requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 15 (libertà di accesso ed esercizio delle prestazioni di servizi)</p> <p>1. L'accesso e l'esercizio delle attività di servizio che non sono in contrasto con norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere</p>	

¹¹ Silenzio assenso.

<p>sottoposti a limitazioni ingiustificate o discriminatorie.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 (Requisiti vietati)</p> <p>1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; <p>b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;</p> <p>c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;</p> <p>d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;</p> <p>e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;</p> <p>f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;</p> <p>g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.</p>	<p><u>Art. 14 par. 1 n. 1</u></p> <p><u>Art. 14 par 1 n. 2</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 3</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 4</u></p> <p><u>Art. par. 1 n. 5</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 7</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 8</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)</p> <p>1. Fatte salve le ipotesi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, le attività di servizio non possono essere sottoposte al rispetto di requisiti riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società; 	<p><u>Art. 15 par. 2, 3</u></p>

<p>d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;</p> <p>e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;</p> <p>f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;</p> <p>g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;</p> <p>h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici;</p> <p><i>i) limiti relativi alla superficie massima di stabilimenti commerciali;</i></p> <p><i>l) limitazioni circa gli orari ed i giorni di svolgimento dell'attività.</i></p> <p>2. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui al comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, è subordinata al <i>completamento della procedura di notifica alla Commissione.</i></p>	<p><u>Art. 15 par. 7</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 (Servizi di interesse economico generale)</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano a i servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.</p> <p>2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui ciò non sia di ostacolo alla specifica funzione di interesse pubblico da essi assolta.</p>	<p><u>art. 1 par. 3</u></p> <p><u>Art. 15 par. 4,</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo III - Libera prestazione dei servizi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19 (Libera prestazione dei servizi)</p> <p>1. Il diritto alla libera prestazione dei servizi è riconosciuto ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, quando sono stabiliti in uno stato membro.</p> <p>2. Limitazioni all'esercizio del diritto di cui al comma 1 possono essere previste solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.</p> <p>3. <i>Ai fini della libera prestazione dei servizi professionali, restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.</i>¹²</p>	<p><u>Art. 16 par. 1</u></p> <p><u>Art.17 par. 1 n. 6</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Requisiti vietati)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato</p>	

¹² Il Titolo II del d.lgs. 206/07 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, reca norme riguardanti la "LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI".

<p>membro, non può essere comunque subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;</p> <p>b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;</p> <p>c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;</p> <p>d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;</p> <p>e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;</p> <p>f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;</p> <p>g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari.</p> <p>2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal precedente comma possono essere previste solo se giustificate da gravi motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.</p>	<p>Si tratta dei requisiti di cui all'art. 16 par. 2 per i quali sussiste una forte presunzione di incompatibilità con l'art. 49 TCE, trattandosi di misure di regola sproporzionate. Pertanto, nella trasposizione si è previsto di vietarli, fatta salva la possibilità di una deroga in presenza di gravi motivi</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 (Servizi esclusi dalla libera prestazione)</p> <p>1. Gli articoli 18 e 19 del presente decreto non si applicano:</p> <p>a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo. 22 luglio 1999 n. 261¹³; 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica; 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale; 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue; 5) il trattamento dei rifiuti; <p>b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo. 25 febbraio 2000, n. 72¹⁴;</p> <p>c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196¹⁵;</p> <p>d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1892 n. 31¹⁶;</p> <p>e) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71¹⁷;</p> <p>f) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera</p>	<p><u>Art. 17</u></p>

¹³ Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

¹⁴ Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

¹⁵ Codice in materia di protezione dei dati personali

¹⁶ Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

¹⁷ Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

<p>circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30¹⁸ e successive modificazioni;</p> <p>g) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di cui al d.lgs. n. 286/1998¹⁹ e successive modificazioni;</p> <p>h) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;</p> <p>i) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30²⁰ e al decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169²¹;</p> <p>l) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;</p> <p>m) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</p> <p>n) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;</p> <p>o) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 (Condizioni di lavoro)</p> <p>1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco.</p>	<p><u>Art. 17 par. 1 n. 2 , considerando n. 86</u>; si richiama nella disposizione quanto già previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 72 del 2000 Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 (Parità di trattamento)</p> <p>1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonché di quelle richiamate all'articolo 19 comma 3.</p>	

¹⁸ Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

¹⁹ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

²⁰ Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

²¹ Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

<p>3. I prestatori provvedono affinché le condizioni generali di accesso al servizio offerto non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 29 (Assistenza destinatari)</p> <p>1. Le autorità competenti assicurano che attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto (<i>ovvero attraverso un diverso punto di contatto specifico</i>), i destinatari possano ottenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;</p> <p>b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;</p> <p>c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.</p> <p><i>In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. (art. 21 par. 3)</i></p>	<p><u>Art. 21 par. 1</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo VI - qualità dei servizi Articolo 30 (Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)</p> <p>1. I prestatori forniscono al destinatario le informazioni seguenti:</p> <p>a) il nome, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;</p> <p>b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;</p> <p>c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;</p> <p>d) ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di partita IVA (<i>identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme</i>);</p> <p>e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;</p> <p>f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;</p> <p>g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative</p>	<p><u>Art. 22</u></p>

<p>alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;</p> <p>h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;</p> <p>i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;</p> <p>j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;</p> <p>k) l'eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.</p> <p>2. Il prestatore sceglie le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma precedente, tra le seguenti:</p> <p>a) comunicandole di propria iniziativa;</p> <p>b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;</p> <p>c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;</p> <p>d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.</p> <p>3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:</p> <p>a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;</p> <p>b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;</p> <p>c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;</p> <p>d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;</p> <p>e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. <i>Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31 (Risoluzione delle controversie)</p> <p>1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il</p>	<p><u>Art. 27 par. 1</u></p>

<p>loro indirizzo abituale per la corrispondenza.</p> <p><i>Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.</i></p> <p><i>Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.</i></p> <p><i>Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita .</i></p> <p><i>Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo. (art. 27 par. 1, 2, 3, 4)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 32 (Assicurazioni)</p> <p>1. Nei casi in cui sia prescritto al prestatore che eserciti il proprio diritto di stabilimento in Italia, di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia, le autorità competenti ritengono idonee quelle equivalenti o essenzialmente comparabili, quanto a finalità e copertura fornite in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, contratte in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, le autorità competenti possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma precedente le autorità competenti accettano quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.</p> <p>4. Restano ferme le disposizioni riguardanti regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie.</p>	<p><u>Art. 23 par. 2</u></p> <p><u>Art. 23 par. 3</u></p>

<p style="text-align: center;">Articolo 33 (Comunicazioni commerciali)</p> <p>1. Limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte degli esercenti una professione regolamentata, possono essere mantenute solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.</p> <p>2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70²⁷.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 24</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 (Attività multidisciplinari)</p> <p>1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:</p> <p>a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;</p> <p>b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 25</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo VII – Collaborazione amministrativa</p> <p style="text-align: center;">Art..... (Cooperazione tra autorità nazionali competenti)</p> <p>1. Al fine di instaurare forme di cooperazione amministrativa onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi, il controllo dei prestatori di servizi e l'esercizio transfrontaliero delle attività, opera, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie - un sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI – Internal Market Information-.</p> <p>2. Le autorità competenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del presente decreto, responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1 del presente articolo,.</p> <p>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie - convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.</p> <p>4. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del presente decreto, la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, comprensive dello scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, del meccanismo di allerta e delle deroghe caso per caso, è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Capo VI</u></p> <p>Considerando da 105 a 112.</p> <p>Artt. da 28 a 36</p>

²⁷ Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

<p>5. Le informazioni di cui al comma 4 riguardano le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.</p> <p>6. Le informazioni richieste vengono fornite esclusivamente per via telematica attraverso il sistema IMI garantendo in ogni caso, con idonei strumenti tecnologici, il rispetto della tutela dei dati personali dei prestatori dei servizi.</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo VIII (Adeguamento dei procedimenti autorizzatori di competenza statale)</p> <p style="text-align: center;">MODIFICARE LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA STATALE AL FINE DI ADEGUARLE ALLE PREVISIONI DELLA DIRETTIVA</p> <p style="text-align: center;">Art.... (Procedimenti di competenza del Ministero)</p> <p style="text-align: center;">Art.... (Procedimenti di competenza del Ministero)</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IX (Disposizioni finali) Capo I (Abrogazioni)</p> <p style="text-align: center;">Articolo (Poteri sostitutivi)</p> <p>1. Ove sia riscontrato il mancato adeguamento legislativo o amministrativo nelle materie di loro competenza, da parte delle Regioni e delle province autonome agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie esercitano i poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo la procedura disciplinata all'articolo 10 comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>	